



**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI  
CON PARTI CORRELATE**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2011

## ART. 1

### Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate (di seguito anche “Regolamento”), ferma restando la natura di società non facente ricorso al mercato del capitale di rischio, è stato adottato al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (di seguito anche “Operazioni”) poste in essere da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A (di seguito anche “Finpiemonte Partecipazioni” o la “Società”), fermo restando quanto previsto dall’art. 2427 comma 22 bis) del codice civile<sup>1</sup>.

## ART. 2

### Individuazioni delle Parti Correlate

- 2.1 Ai fini del presente documento, in base alla definizione fornita dal Regolamento in materia di Operazioni con Parti Correlate approvato con Deliberazione Consob n. 12221/2010 (di seguito il “Regolamento Consob”), al quale si rinvia al solo fine di individuare la nozione di Parte Correlata, un soggetto è Parte Correlata a una società se :
- a) direttamente e/o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
    - i) controlla<sup>2</sup> la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
    - ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole<sup>3</sup> su quest’ultima;
    - iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente<sup>4</sup> con altri soggetti;
  - b) è una società collegata<sup>5</sup> della società;
  - c) è una joint venture<sup>6</sup> in cui la società è una partecipante;
  - d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche<sup>7</sup> della società o della sua controllante;

---

<sup>1</sup> Art. 2427 comma 22 bis) Contenuto della nota integrativa: “Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

<sup>2</sup> Ai sensi dell’ Allegato n.1 al Regolamento Consob, per “controllo” si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della Società al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

<sup>3</sup> Ai sensi dell’ Allegato n. 1 al regolamento Consob, per “influenza notevole” si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della Società senza averne il controllo.

<sup>4</sup> Ai sensi dell’ Allegato n. 1 al regolamento Consob, il “controllo congiunto” è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su una attività economica.

<sup>5</sup> Ai sensi dell’ Allegato n. 1 al regolamento Consob, è “società collegata” qualsiasi entità giuridica, anche priva di personalità, in cui il socio eserciti una influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

<sup>6</sup> Ai sensi dell’ Allegato n. 1 al regolamento Consob, una “joint venture” è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.

- e) è uno stretto familiare<sup>8</sup> di uno dei soggetti di cui alle lettere a) e d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

### ART. 3

#### Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 3.1 Per Operazione con una Parte Correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra Parti Correlate, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pattuito un corrispettivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Operazioni con Parti Correlate:

- a) gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili o immobili;
- b) le prestazioni di opere e di servizi;
- c) la concessione e l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
- d) il conferimento di *assets*;
- e) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
- f) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- g) ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale;

### ART. 4

#### Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 L'approvazione delle operazioni con parti correlate è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale da espressa nozione in delibera che si tratta di operazioni con parti correlate.
- 4.2 Nell'ambito delle operazioni con parti correlate si individua la categoria delle operazioni di maggiore rilevanza sulla base dei seguenti indici numerici:
- (i) la stipula di contratti (categoria nell'ambito della quale vanno incluse le operazioni di cui alle lettere a), b) e g) del superiore articolo 3.), di valore superiore a [100.000 euro];

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'Allegato n. 1 al regolamento Consob, sono "*dirigenti con responsabilità strategiche*," quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività delle Società, compresi gli amministratori, esecutivi o meno, della stessa.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'Allegato n. 1 al regolamento Consob, si considerano "*stretti familiari*" quei familiari che, ci si attende, possano influenzare il, o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società.

- (ii) la stipula dei contratti di consulenza di valore superiore a [20.000] euro;
  - (iii) la concessione e l'ottenimento di finanziamenti e garanzie di valore superiore a [500.000] euro;
  - (iv) le operazioni straordinarie e di conferimento di *assets* (categoria nell'ambito della quale vanno incluse le operazioni di cui alla lettere d) ed e) del superiore art. 3) di valore superiore a cinquantamila [50.000] euro
- ogni decisione relativa all'attribuzione di benefici e compensi ai componenti degli organi della società ai sensi della lettera g) del superiore art. 3 di valore superiore a cinquantamila [50.000] euro.

Per le sole operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, sono previsti i seguenti adempimenti:

- a) il Comitato per il Controllo Interno (di seguito "Comitato"), è coinvolto nella fase delle trattative e della istruttoria attraverso la ricezione di complete ed adeguate informazioni in merito a:
  - descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
  - indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere,
  - indicazione delle motivazioni per la Società alla conclusione dell'operazione;
  - modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazione circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari ove individuabili;
  - indicazione dell'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti;
- b) il Comitato per il Controllo Interno rilascia al Consiglio di Amministrazione un parere motivato sull'interesse della Società nell'operazione e sulla convenienza e correttezza della medesima.
- c) il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione tenendo conto del parere espresso dal Comitato per il Controllo Interno.

## **ART. 5**

### **Operazioni esenti**

- 5.1 Gli obblighi procedurali di cui all'articolo 4 non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art 2389 c.c. (compensi amministratori) e alle deliberazioni di cui all'art 2402 c.c. (compensi sindaci).

## **ART. 6**

### **Verifica e aggiornamento del Regolamento**

- 6.1 La Funzione Pianificazione Finanza e Controllo aggiorna annualmente l'elenco delle persone e delle entità che, ai sensi del presente Regolamento, sono correlate alla Società.

- 6.2 La Società identifica annualmente, in concomitanza con lo svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione del bilancio, le operazioni rilevanti effettuate con parti correlate nel corso dell'esercizio, al fine di garantire un'adeguata rappresentazione nella nota integrativa delle informazioni necessarie per la comprensione delle medesime.
- 6.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente all'aggiornamento del presente Regolamento qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività della Società.